



MUNICIPIO di MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 2097

**accompagnante il Regolamento per la gestione dei rifiuti e l'introduzione della
tassa sul sacco**

Onorando
Consiglio comunale

6900 M a s s a g n o

Ris. Mun. 06.07/07.09.2009

Massagno, 10 settembre 2009 DF/ fb

Gentile signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo per esame ed approvazione del Consiglio comunale il nuovo regolamento comunale inerente il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti, la cui stesura scaturisce dalle indicazioni di principio più volte espresse ed è stata resa necessaria in particolare per introdurre il nuovo sistema di tassazione "tassa sul sacco", che poggia fundamentalmente su quattro principi, ovvero:

- l'incentivo ad una corretta e sistematica separazione dei rifiuti
- uno smaltimento rispettoso dell'ambiente
- una relazione più diretta tra chi inquina e chi paga
- una più corretta distribuzione dei costi derivanti sia dalla raccolta che dallo smaltimento dei rifiuti.

1. CRONISTORIA

Da parecchi anni la Confederazione ha inserito nella propria legislazione dei postulati aventi lo scopo di tutelare l'ambiente dalle conseguenze delle attività umane. In particolar modo l'art. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente sancisce il principio cardine della causalità dei costi, ovvero "chi inquina, paga".

Anche il Cantone Ticino ha elaborato il proprio rapporto che sostiene questa soluzione ed evidenziava gli obiettivi perseguiti che vengono qui di seguito ripresi:

“favorire la raccolta separata dei rifiuti e relativo riciclaggio, ridurre il volume dei rifiuti destinati agli impianti d’incenerimento o alle discariche, ridurre i costi degli enti pubblici per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e realizzare il principio della causalità ancorato nell’art. 2 della LF sulla protezione dell’ambiente.

L’introduzione dell’obbligatorietà avrebbe l’effetto di accelerare l’applicazione di un sistema che corrisponde alle moderne concezioni in materia, di impedire disparità tra i Comuni e di scoraggiare il cosiddetto “turismo dei rifiuti”.

Dopo un iter durato circa 10 anni, il 9 ottobre 2001, il Gran Consiglio ha bocciato l’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale.

Per questo motivo parecchi comuni e consorzi (61 per un totale di 120'293 abitanti) hanno deciso di introdurre la tassa mista.

I dati statistici rilevati in questi comuni dopo l’introduzione della tassa mista indicano un aumento significativo delle raccolte separate; esso è addirittura superiore alla soglia del 40% considerata come media generale. In alcuni casi si sono verificate diminuzioni degli RSU persino di oltre il 50%.

L’esigenza di ridurre la mole dei RSU incrementando il riciclaggio è una necessità che non deve più essere dimostrata. Il potenziamento della raccolta separata ha permesso e permetterà in futuro di aumentare la quota delle materie dei rifiuti destinati al riciclaggio.

Attualmente, in Svizzera, il 70% della popolazione paga lo smaltimento dei rifiuti secondo il principio di causalità. Il materiale riciclabile viene sempre più spesso raccolto in modo differenziato.

La tassa sul sacco è generalmente accettata dalla popolazione e contribuisce a ridurre i costi di smaltimento. Il principio di causalità favorisce la raccolta differenziata e, dal momento in cui un comune introduce la tassa sul sacco, la quantità di rifiuti combustibili da smaltire diminuisce. In compenso si registra un sostanziale aumento della quantità di rifiuti raccolti separatamente e riciclabili.

Non è però soltanto l’introduzione della tassa sul sacco a condizionare questa tendenza. Infatti anche l’ampliamento delle raccolte differenziate e l’intensa campagna di sensibilizzazione che invita la gente a smaltire i rifiuti in maniera separata contribuisce notevolmente a questa causa.

Le analisi più recenti elaborate dalla confederazione dimostrano peraltro come il principio di causalità applicato allo smaltimento dei rifiuti è ben accettato dalla popolazione. Essa risulta inoltre più sensibile alle questioni concernenti e si assiste a un graduale cambiamento del proprio comportamento in materia di rifiuti dopo l’introduzione della tassa sul sacco.

La statistica delle raccolte separate al nostro centro di Via Ciusarella indica la situazione di Massagno.

Lo smaltimento dei rifiuti ordinari (RSU) e degli ingombranti (RI) comporta attualmente una spesa poco inferiore ai fr. 300.- per tonnellata, mentre da gennaio 2010 con l'apertura del nuovo impianto di termovalorizzazione di Giubiasco i costi non supereranno fr. 180.- a tonnellata (la tariffa sarà comunicata nel corso dell'estate da ACR).

Lo smaltimento delle raccolte separate implica un costo alla tonnellata decisamente inferiore (da fr. 0.- a fr. 145.-). E' quindi evidente che un diverso comportamento, unitamente ad una diversa modalità d'imposizione delle tasse, è in sintonia anche al principio di economicità sul quale occorre orientare la spesa pubblica.

Il patrimonio ambientale è un bene dell'intera collettività che costantemente deve essere monitorato e salvaguardato affinché possa anche in futuro garantire quelle risorse che servono all'essere umano per proseguire un'esistenza in salute e nel pieno delle proprie forze.

La sensibilità ambientale correlata ad un risparmio finanziario generale sono quindi le basi per l'introduzione e messa in pratica di questa nuova concezione.

Il regolamento che vi sottoponiamo contiene una revisione sostanziale dell'attuale normativa e risponde al principio di causalità indicato all'art. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983. Questo principio indica che le spese per la gestione dei rifiuti devono essere sostenute da chi ne è la causa, secondo il motto "chi inquina paga", senza però dimenticare una giusta componente sociale di distribuzione dei costi.

Con questo regolamento si chiede al cittadino una maggiore disciplina e per certi versi il rafforzamento di una diversa mentalità nei confronti delle procedure di raccolta rispettivamente di smaltimento dei rifiuti. Nella misura in cui esso contribuisce ad una corretta gestione dei rifiuti, d'ora in poi il cittadino potrà beneficiarne grazie al nuovo sistema di tassazione.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE RACCOLTE NEL COMUNE DI MASSAGNO

2.1. SERVIZIO RACCOLTA

Il servizio raccolta rifiuti a Massagno è attualmente disciplinato dal regolamento per il servizio e la raccolta rifiuti adottato dal Consiglio comunale il 14 gennaio 1974 e aggiornato il 5.7.1988.

Questo regolamento aveva già posto le basi per una raccolta differenziata dei rifiuti. La nuova disciplina rafforza questo orientamento e, soprattutto, modifica sostanzialmente il sistema di prelievo della tassa per renderlo – come già più volte detto - conforme al diritto federale.

Per quanto attiene ai quantitativi e alle tariffe riproduciamo nella tabella che segue la situazione aggiornata al 2008:

 TABELLA RACCOLTA RIFIUTI 2008	Anno 2008	
Totale generale rifiuti	ql	24'924.49
Abitanti compreso soggiornanti	nr.	6'084.00
Media annua per abitante	kg	409.67
Media annua per abitante (raccolta normale)	kg	259.40
Media annua per abitante (raccolta separata)	kg	150.28

Raccolta normale

Rifiuti solidi urbani	ql	14'579.40
Rifiuti ingombranti, strade e cimitero	ql	1'202.24
Totale rifiuti non separati	ql	15'781.64

Raccolta separata

Vegetali privati e comunali	ql	1'909.00
Carta e cartone	ql	3'020.80
Vetri	ql	2'225.30
abiti usati (Caritas)	ql	6.74
Legno	ql	1'355.22
Ferro minuto	ql	11.90
Alluminio	ql	24.10
Ingombranti ferrosi	ql	221.70
Pneumatici	ql	2.18
Oli esausti da motore	ql	4.33
Materiale elettrico + elettronico	ql	197.80
Polistirolo espanso	ql	19.78
Materiale inerte	ql	144.00
Totale raccolta separata	ql	9'142.85

2.2. SERVIZIO RACCOLTA SEPARATI

Il servizio raccolta e smaltimento rifiuti separati è stato potenziato nel 2006 con l'ampliamento del centro separati di Ciusarella aperto e custodito 5 giorni la settimana, dal martedì al sabato.

Oltre al centro, dove la popolazione può consegnare gratuitamente ogni tipo di rifiuto separabile, vi sono contenitori sparsi sul territorio per la raccolta di alcuni rifiuti separabili, principalmente vetro.

Al fine di raggiungere la maggior parte del territorio, si procederà alla posa di due nuove campane per la raccolta del vetro da posizionare in via Praccio e in via Maraini (ubicazione esatta da definire). Il costo totale è di ca. fr. 5'000.-.

Mensilmente, generalmente il primo martedì di ogni mese, si effettua la raccolta porta a porta della carta.



3. L'IPOTESI DI TASSAZIONE

L'ipotesi di tassazione si basa sul principio secondo il quale la tassa base copre le spese per le raccolte separate e i costi generali, mentre la tassa sul sacco copre le altre spese di raccolta e di smaltimento degli RSU (Sacco dei rifiuti).

Sulla base dell'esperienza di altri Comuni è dato per scontato che le tonnellate "risparmiate" di RSU a seguito della tassa sul sacco non si trasformano automaticamente in tonnellate di rifiuti riciclabili. Questo dato è sicuramente influenzato da un comportamento più virtuoso del cittadino – utente che cerca comunque, sia di ridurre le quantità di consegne, sia nel consegnare-riconsegnare i rifiuti secondo le direttive impartite, e inoltre con il "turismo dei rifiuti", utenti che depositano i propri rifiuti in altri comuni dove non vige la tassa sul sacco.

Il problema del "turismo dei rifiuti" diminuisce con l'introduzione della tassa in un numero sempre maggiore di comuni e di quelli a noi vicini di Vezia e Canobbio, ipotesi di introduzione a Lugano e Savosa.

I dati recenti circa i rifiuti per l'anno 2008 sono:

1. raccolta di RSU attuale ca. 1'458 tonnellate
2. raccolta di ingombrati ca. 120 tonnellate
3. raccolta separata ca. 914 tonnellate

Con la raccolta al sacco si ipotizza una riduzione dei rifiuti di ca. il 30% per un quantitativo pari a ca. 435 t, di cui il 70% (305 t) di migliore riciclaggio mentre per il restante 30% (130 t) di effettiva diminuzione dei quantitativi in funzione di quanto detto precedentemente.

COSTI

		Situazione attuale	Situazione attuale con apertura imp. di Giubiasco	Situazione 2010 con introduzione tassa sul sacco
Rif. Solidi urbani	Raccolta	242'900	242'900	242'900
	Smaltimento	408'200	262'300	183'600
Ingombranti	Raccolta	25'800	25'800	25'800
	Smaltimento	34'200	22'800	22'800
Separati	Raccolta + Smaltimento	131'800	131'800	165'500
Totale costi		842'900	685'600	640'600

3.1. TASSA BASE

Viene proposta una tassa base annua (in linea con gli importi di altri comuni) con le seguenti tariffe:

a) Economie domestiche (composte da una sola persona)	CHF	50.00
b) Economie domestiche (composte da più persone)	CHF	50.00
c) Aziende e altri utenti		
da 1 a 3 persone dipendenti	CHF	140.00
da 4 a 9 persone dipendenti	CHF	210.00
da 10 a più persone dipendenti	CHF	350.00
§ per casi non definibili con il numero del personale, si considera l'ampiezza dei vani e l'entità.	CHF	da 50.00 a 500.00

La tassa base è dovuta a motivo della imponibilità al 30 giugno di ogni anno. Trattandosi infatti di cifre relativamente contenute, non si giustifica infatti una *calcolazione pro temporis* per l'eccessivo lavoro amministrativo che ciò comporta.

Le tasse sono fissate nel regolamento (art. 13) con una forchetta minimo e massimo e sono annualmente stabilite dal Municipio come indicato dall'ordinanza di applicazione.

Con questi dati si ipotizza di raggiungere annualmente l'importo complessivo della tassa base pari a ca. fr. 150'000.-, i nuclei (fuochi) sono N. 3083, suddivisi in di 1801 composti da 1 persona e 1282 composti da più persone. Sono pure presenti ca. 300 aziende che faranno incamerare ca. fr. 40'000.- di tassa base.

Totale entrate da tassa base ca. **fr. 190'000.-**

3.2. TASSA SUL SACCO

Per quanto concerne l'incasso con la tassa sul sacco (art. 13.4) viene ipotizzata una diminuzione del quantitativo di RSU del 30%, si ottiene un quantitativo annuo di 1'020 tonnellate.

Viene proposta una tassa sul sacco con le seguenti tariffe:

a) Sacco da 17 lt	rotolo da 10 sacchi	CHF	10.00
b) Sacco da 35 lt	rotolo da 10 sacchi	CHF	15.00
c) Sacco da 60 lt	rotolo da 10 sacchi	CHF	25.00
d) Sacco da 110 lt	rotolo da 5 sacchi	CHF	25.00
e) Fascetta per contenitore da 800 lt	10 fascette	CHF	300.00

Dal prezzo di vendita sono da dedurre i costi di produzione e di distribuzione, in totale mediamente del 15%.

Con questi dati si raggiungerà annualmente l'importo complessivo di fr. 380'000.00 della tassa sul sacco con la media di fr. 1.50, a cui sono da dedurre fr. 55'000.- per costi di distribuzione e di produzione, con un incasso netto di ca. **fr. 325'000.-**

L'incasso totale (tassa base + tassa sul sacco) ammonterebbe a **fr. 515'000.-**

Come già avviene in altri comuni, i sacchi “ordinari” potranno essere acquistati nei negozi situati sul territorio comunale o in altri punti di vendita che gradissero mettersi a disposizione. I sacchi speciali potranno essere acquistati presso l’Ufficio tecnico comunale.

Allo scopo di una completa informazione facciamo seguire la tabella contenente le ipotesi circa le differenze presunte tra il sistema attuale con calcolo sul numero dei locali e quello nuovo con la tassa sul sacco.

Tassa base:											
- Nuclei famigliari 50.- Fr.											
- Persone singole 50.- Fr.											
Tassa sacco 1.50 Fr.											
	N. Sacchi a settimana	Numero locali									
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
Nucleo familiare	1.0			+13	-1	-15	-29	-43	-57	-71	-85
	1.5			+48	+34	+20	+6	-8	-22	-36	-50
	2.0			+82	+68	+54	+40	+26	+12	-2	-16
	2.5			+117	+103	+89	+75	+61	+47	+33	+19
	3.0			+151	+137	+123	+109	+95	+81	+67	+53
Persona singola	1.0	+41	+27	+13	-1	-15	-29	-43	-57	-71	-85
	1.5	+76	+62	+48	+34	+20	+6	-8	-22	-36	-50
	2.0	+110	+96	+82	+68	+54	+40	+26	+12	-2	-16

Si rileva che le differenze non considerano le facilitazioni per le famiglie previste all’art. 12 dell’ordinanza che prevedono la consegna gratuita di due rotoli da 10 sacchi all’anno della capacità di 35 lt., per ogni figlio, fino e compreso l’anno in cui compie i cinque anni di età.

4. CONSEGUENZE FINANZIARIE CON L’INTRODUZIONE DELLA TASSA SUL SACCO

Punto essenziale della modifica è la riduzione del 30% del quantitativo di RSU come da esperienze maturate in altri comuni.

Riassumendo le conseguenze finanziarie sono le seguenti:

Costi

Minor costo di smaltimento		fr. 79'000.-
Maggior costo raccolta separata		<u>fr. 34'000.-</u>
Risparmio (valutazione)		fr. 45'000.-

Ricavi

Tassa tradizionale in vigore (anno 2008)		fr. 600'500.-
Tassa base	fr. 155'000.-	
Tassa sul sacco	fr. 325'000.-	<u>fr. 480'000.-</u>
Minori entrate		- fr. 120'500.-

Come evidenziato dai precedenti specchietti si ha una leggera perdita, mentre percentualmente si passa da una copertura dei costi del 72% (anno 2008) ad una copertura dell'84% circa.

L'aumento del tasso di copertura deriva dalla previsione di diminuzione dei costi da fr. 841'900.00 a fr. 640'600.00, come risulta sulla tabella a pag. 6.

Alla prossima scadenza nel 2012, i contratti di raccolta (RSU, ingombranti e raccolta separata) saranno riveduti e si conta di ottenere migliori condizioni.

5. ITER PROCEDURALE

La competenza per l'introduzione di questo nuovo sistema di tassazione definito "tassa sul sacco" spetta ai Comuni i quali devono modificare il proprio Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, che avviene con il presente MM. In seguito verrà sottoposto al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, per la relativa approvazione.

La data di applicazione del nuovo metodo di tassazione viene stabilita al 1.1.2010.

Il Municipio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, provvederà alla necessaria informazione della cittadinanza.

6. IL NUOVO REGOLAMENTO GESTIONE DEI RIFIUTI

Principio: come già indicato ed al fine di rispettare il principio di causalità vanno introdotte due tasse distinte: una tassa base fissa per ogni unità d'utenza e una tassa commisurata al quantitativo dei rifiuti prodotti, detta "tassa sul sacco". La prima andrà a coprire i costi di raccolta dei rifiuti sia quelli solidi urbani sia quelli riciclabili. La seconda servirà per il finanziamento dell'eliminazione dei rifiuti in generale. In questo modo si premierà chi s'impegna a produrre meno rifiuti e a riciclarli per quanto possibile.

Determinazione delle tasse: come avviene attualmente le tasse verranno fissate ogni anno dal Municipio (sia la tassa base che la tassa sul sacco) mediante ordinanza che sarà

pubblicata agli albi comunali. Contro questa risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Esenzioni o agevolazioni: intendiamo inoltre introdurre esenzioni o agevolazioni per:

- famiglie o persone con figli piccoli;
- enti e associazioni senza scopo di lucro con sede nel comune;
- manifestazioni aperte alla popolazione e senza scopi di lucro.

Imposta sul valore aggiunto (IVA): la tassa in questione adempie l'obbligo di assoggettamento all'IVA.

Controlli: per poter garantire una forma di controllo che permetta di scoraggiare ed impedire eventuali abusi, legati soprattutto all'utilizzo dei sacchi non convenzionali, si autorizzano gli incaricati del Comune a verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento necessario per stabilirne la proprietà.

Il nuovo Regolamento: Facciamo seguire il progetto di nuovo regolamento che si basa su altri già sperimentati in altri Comuni, con introdotte le particolarità che riguardano Massagno.



COMUNE di MASSAGNO

Il testo che segue dev'essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale.

6.1. REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il **Comune di Massagno** emana, in base alla "*Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb del 24.03.2004)*", alla "*Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983)*" e la *Legge organica comunale*, il seguente

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ Il regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Massagno.
- ² Esso è applicabile su tutto il territorio comunale, per gli utenti specificati all'art. 7 del presente regolamento.
- ³ Il regolamento è valido per i detentori e/o produttori di rifiuti.

Art. 2 Competenza

- ¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (domestici).
- ² L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.
- ³ Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- ⁴ Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti attraverso il dicastero "Protezione Ambiente" e l'Istituto Scolastico comunale.

Art. 3 Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente:

- a) rifiuti urbani: sono rifiuti domestici combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) rifiuti ingombranti urbani: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
- c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;

² Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRif).

Art. 4 Compiti del Comune

¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

² Il Comune promuove la separazione dei rifiuti, organizza dei centri e sottocentri di consegna e separazione dei rifiuti urbani.

³ Il Comune informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti.

⁴ Il Comune provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di ricreazione.

⁵ Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti ingombranti mediante raccolta o altri sistemi.

Art. 5 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

¹ I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta.

² I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnati nei punti vendita (vedi art. 9). Non possono essere mischiati con altri rifiuti.

³ Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.

⁴ I rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.

⁵ I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

⁶ È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni.

§ Il Municipio può obbligare i proprietari di immobili a usare contenitori di tipo in commercio e della capacità massima di l 800. Questi dovranno essere esposti, per la vuotatura, osservando le disposizioni fornite dall'UTC.

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani e raccolte separate

¹ Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.

- ² Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 7 Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Massagno (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale).
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 8 Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani possono essere esposti solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati.
- ² Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione gli imballaggi autorizzati e la modalità di esposizione o consegna.
- ³ Il Municipio può ordinare per stabili abitativi e complessi residenziali di grandi dimensioni l'esposizione in contenitori.
- ⁴ I cestini pubblici per i rifiuti a norma dell'articolo 4 capoverso 5 servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 9 Rifiuti esclusi dalla raccolta a domicilio

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani e dei rifiuti domestici ingombranti:

- gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
- gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
- gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
- i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
- autoveicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
- cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
- sostanze auto infiammabili, esplosive e radioattive;
- pneumatici.

TASSE

Art. 10 Copertura dei costi

- ¹ Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse. Queste sono composte da una tassa proporzionata al volume e dalla tassa base.
- ² Le tasse sono calcolate in modo da coprire parzialmente i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Art. 11 Prelievo delle tasse

- ¹ La tassa proporzionata al volume copre parzialmente i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- ² È prelevata inoltre una tassa base a copertura degli oneri di servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l'informazione e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. Il calcolo della tassa base avviene per persona o posto di lavoro. Il Municipio

aumenta la tassa base in modo adeguato per le aziende che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti separati rispetto a un'economia domestica e diminuisce la tassa base alle aziende che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese.

Art. 12 Obbligo di pagamento della tassa base

Sono soggetti all'obbligo del pagamento della tassa base tutti gli utenti definiti dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 13 Determinazione delle tasse

¹ Il Municipio fissa l'ammontare delle singole tasse nonché i criteri per la loro determinazione tramite ordinanza.

² Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi e consuntivi.

³ Tassa base annuale:

a) economie domestiche composte da una persona	da CHF 40.00 a CHF 70.00
b) economie domestiche composte da più persone	da CHF 40.00 a CHF 70.00
c) Aziende - altri utenti:	
da 1 a 3 persone dipendenti	da CHF 100.00 a CHF 140.00
da 4 a 9 persone dipendenti	da CHF 140.00 a CHF 250.00
da 10 e più persone dipendenti	da CHF 250.00 a CHF 400.00
§ per casi non definibili con il numero del personale, si considera l'ampiezza dei vani e l'entità.	da CHF 50.00 a CHF 500.00

Le tasse elencate si intendono IVA inclusa.

In caso di arrivo o partenza dal Comune nel corso dell'anno civile vale l'imponibilità al 30 giugno di ogni anno. Trattandosi infatti di cifre relativamente contenute, non si giustifica una calcolazione *pro temporis*.

⁴ Tassa sulla quantità proporzionale al volume:

a) Sacco da litri 17	da CHF 0.70 a CHF 1.40
b) Sacco da litri 35	da CHF 1.20 a CHF 2.00
c) Sacco da litri 60	da CHF 2.00 a CHF 3.20
d) Sacco da litri 110	da CHF 3.50 a CHF 6.00
e) Contenitori da 800 litri (per vuotatura)	da CHF 25.00 a CHF 35.00

Tassa raccolta scarti vegetali a domicilio

Sacco da 110 l da CHF 5.00 a CHF 10.00

RIMEDI GIURIDICI

Art. 14 Notifica della tassa base - mezzi e termini di ricorso – agevolazioni

¹ La tassa base viene notificata una volta all'anno.

² Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica.

³ La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente.

- ⁴ La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.
- ⁵ Agevolazioni:
- per le economie domestiche con figli piccoli;
 - enti e associazioni senza scopo di lucro con sede nel comune;
 - manifestazioni aperte alla popolazione e senza scopi di lucro.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI - CONTRAVVENZIONI

Art. 15 Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa da CHF 100.00 a CHF 2'000.00 da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla Legge Organica Comunale.
- ² Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
- ³ Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali.

Art. 16 Facoltà di controllo

- ¹ In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, o se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati da incaricati del Municipio a fini di controllo e accertamento necessario per stabilirne la proprietà.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 Altre disposizioni

- ¹ Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 18 Entrata in vigore

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni.
- ² Il presente regolamento sostituisce quello approvato in data 17.4.1974 e 05.07.1988, come pure tutte le precedenti disposizioni in materia.

7. ORDINANZA D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'ordinanza disciplina nei dettagli le norme del regolamento e fissa la tassa annuale. L'emissione è di competenza del Municipio (art. 192 LOC) ma viene diramata per informazione di tutti i dettagli.

Sono confermati i servizi trisettimanali di raccolta dei rifiuti domestici e di quelli mensili per la raccolta ingombranti e della carta.

Si auspica di non dovere porre particolari correttivi se la soluzione in vigore dovesse divenire precaria per l'eccessivo materiale depositato e non rientrante nelle norme che regolano l'esposizione.

Il Municipio in base all'art. 192 LOC ha facoltà di apportare le necessarie modifiche in ogni tempo, sia per eventuali aumenti che per diminuzioni.

La presente ordinanza non è oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale, viene presentato il testo per conoscenza del Legislativo.

7.1. ORDINANZA

Il Municipio di Massagno, richiamati

- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10 marzo 1987;
- l'art. 143 del Regolamento comunale del
- l'art. 2 capoverso 2 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;
- la risoluzione n. del

vista in particolare la necessità di adeguare la tassa base annua dal 1 gennaio 2010, decide di emanare la seguente

ORDINANZA

Art. 1 Servizio di raccolta dei rifiuti urbani

¹ Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ha luogo per la vuotatura dei contenitori da 800 lt. e per la raccolta dei sacchi porta a porta, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, normalmente dalle ore 07.00 alle ore 12.00 con il seguente percorso:

Ore 07.00 inizio del servizio alla "Cappella delle due mani" proseguendo per Via San Gottardo, Gerso (Via Solaro - Via Selva, Via Sassa, Via Tesserete), "La Buona Stampa", Via Massagno, Latteria Luganese;

Ore 07.30 ca.su Via San Gottardo fino alla località al "Sole" Via Miravalle, Via Praccio, Via E. Maraini, Via San Gottardo;

Ore 08.00 fino al confine con Savosa;

Ore 08.30 ca. Via Genzana, Via Madonna della Salute, Via Cabione, Via Sindacatori, Madonna della Salute, Via Lema, Centro Massagno;

Ore 10.00 ca. Via Municipio, Via G. Motta, Via Povrò, Via G. Lepori, Via H. Guisan;

Ore 10.30 ca. Via Morena, Via Dunant, Via B. Foletti;

Ore 12.00 ca. zona "Bomborosso-Nosedo", Via Al Ponte, Via Nosedo, Via Lisano, Via Ceresio.

- ² Se il servizio di raccolta dei rifiuti urbani cade in un giorno festivo, di regola il servizio viene posticipato.
- ³ Le aziende industriali, artigianali e i servizi che smaltiscono in proprio i loro rifiuti o che ne affidano lo smaltimento a terzi necessitano di un'autorizzazione del Municipio. Nell'ambito di tale procedura è necessario illustrare per quali vie i rifiuti vengano smaltiti. Se le quantità di rifiuti separati (carta, vetro, plastiche, ecc.) superano considerevolmente quelle delle economie domestiche (cfr. regolamento sulla gestione dei rifiuti, art. 5 cpv. 3), l'azienda stessa può smaltirli in proprio o affidarne lo smaltimento a terzi. In questo caso particolare è sufficiente che l'azienda informi prima il Comune.

Art. 2 Imballaggi e contenitori per rifiuti

- ¹ I rifiuti urbani devono essere consegnati negli appositi sacchi per rifiuti ufficiali, da depositare nei contenitori da 800 lt. o nei punti di raccolta.
- ² È pure autorizzata la consegna di contenitori da 800 lt chiusi con l'apposita fascetta ufficiale contenenti rifiuti urbani, rifiuti di aziende industriali o artigianali e dei servizi, imballati nei normali sacchi per rifiuti.
- ³ I pesi massimi dei sacchi per rifiuti ufficiali sono di 5 kg. per il sacco da 17 lt, 10 kg per il sacco da 35 lt, 15 kg per il sacco da 60 lt e di 20 kg. per il sacco da 110 lt.
- ⁴ I contenitori da 800 lt devono essere muniti di scritte che ne facilitano l'identificazione (proprietario, via, numero).

Art. 3 Esposizione dei contenitori da 800 lt muniti dell'apposita fascetta ufficiale

I contenitori da 800 lt chiusi con l'apposita fascetta, devono essere esposti sul percorso dei veicoli che effettuano il servizio raccolta rifiuti, al più presto la sera del giorno precedente quello della raccolta.

Contenitori non chiusi o senza fascetta non verranno vuotati.

Art. 4 Rifiuti ingombranti e carta provenienti dalle economie domestiche

- ¹ I rifiuti ingombranti urbani sono raccolti il primo giovedì di ogni mese e possono essere depositati il giorno precedente la raccolta nei punti di raccolta o in alternativa possono essere consegnati presso il centro raccolta separati situato in via Ciusarella nei giorni e orari stabiliti. Per la consegna presso il centro di quantitativi di rifiuti ingombranti che superano il metro cubo le modalità di smaltimento devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.
- ² La carta viene raccolta il primo martedì di ogni mese o in alternativa può essere consegnata presso il centro raccolta separati situato in via Ciusarella nei giorni e orari stabiliti.

Art. 5 Servizio di raccolta separata

Il comune mette a disposizione in diversi punti del territorio comunale dei contenitori per la raccolta separata.

Predisporre pure per la popolazione di Massagno il centro custodito per la raccolta dei rifiuti separati di Ciusarella.

Gli scarti vegetali di giardini o aree verdi situati nella giurisdizione comunale possono essere raccolti a domicilio ogni lunedì mattina previa richiesta telefonica dell'utente all'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi nei giorni di giovedì e venerdì.

Art. 6 Centro per la raccolta dei rifiuti separati e vegetali

Conformemente all'art. 3c) del Regolamento viene organizzato dal Comune la raccolta dei rifiuti separati e vegetali, presso il Centro separati di Ciusarella.

Art. 7 Identificazione

La consegna dei rifiuti separabili presso il centro di Ciusarella è limitato unicamente agli utenti del comune di Massagno.

Il responsabile dell'Centro è autorizzato dal Municipio a identificare gli utenti ed a controllarli.

Art. 8 Consegna carcasse di animali e scarti di macellazione

Questo tipo di rifiuti deve essere consegnato direttamente dall'utente al "Centro di raccolta regionale" Zona industriale, Via al Fiume, 6814 Lamone.

Art. 9 Raccolta rifiuti speciali

Per la raccolta dei rifiuti speciali, è organizzata, in collaborazione con l'Azienda Cantonale di Smaltimento Rifiuti, una serie di contenitori appositi presso il centro di Ciusarella.

Per la consegna di quantitativi che eccedono i 5 lt le modalità di smaltimento devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale o con il responsabile del centro di Ciusarella.

Art. 10 Informazione

¹ Il Comune informa e consiglia regolarmente la popolazione nonché le aziende industriali, artigianali e i servizi circa:

- i metodi per la riduzione alla fonte, per il riciclaggio (raccolta separata, valorizzazione e riutilizzo del materiale) e per il trattamento dei rifiuti come pure sui corrispondenti costi di smaltimento.
- i giorni e i giri di raccolta per i rifiuti urbani;
- le possibilità di consegna dei rifiuti riciclabili;
- le ubicazioni dei centri di raccolta e gli orari di apertura;
- altre possibilità di smaltimento.

Art. 11 Determinazione delle tasse

In base all'articolo 13 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, il Municipio ha stabilito le seguenti tasse:

Tassa base annua

d) Economie domestiche (composte da una sola persona)	CHF	50.00
e) Economie domestiche (composte da più persone)	CHF	50.00
f) Aziende e altri utenti		
da 1 a 3 persone dipendenti	CHF	140.00
da 4 a 9 persone dipendenti	CHF	210.00
da 10 a più persone dipendenti	CHF	350.00
§ per casi non definibili con il numero del personale, si considera l'ampiezza dei vani e l'entità.		CHF da 50.00 a 500.00

Tassa sulla quantità proporzionale al volume

d) Sacco da 17 lt	rotolo da 10 sacchi	CHF	10.00
e) Sacco da 35 lt	rotolo da 10 sacchi	CHF	15.00
f) Sacco da 60 lt	rotolo da 10 sacchi	CHF	25.00
g) Sacco da 110 lt	rotolo da 5 sacchi	CHF	25.00
h) Fascetta per contenitore da 800 lt	10 fascette	CHF	300.00

Le tasse elencate si intendono IVA esclusa.

Tassa raccolta scarti vegetali a domicilio

Sacco da 110 lt	CHF	5.00
-----------------	-----	------

Art. 12 Agevolazioni

¹ Per le economie domestiche con figli piccoli a carico che ne faranno richiesta, sono previste le seguenti agevolazioni:

- consegna gratuita di due rotoli da 10 sacchi all'anno della capacità di 35 lt., per ogni figlio, fino e compreso l'anno in cui compie i cinque anni di età.

² Alle associazioni senza scopo di lucro con sede a Massagno e per le manifestazioni benefiche è concessa l'esenzione e l'Ufficio tecnico organizzerà le raccolte secondo istruzioni.

Art. 13 Punti autorizzati per la vendita dei sacchi ufficiali

Sono fissati i seguenti punti di vendita:

- Ufficio tecnico comunale, via Motta 53
- (altri punti da definire come Ufficio postale, grandi magazzini, negozi)

Art. 14 Norme di diritto - Entrata in vigore

¹ L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal al

² Contro la presente è data facoltà di ricorso dal Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

³ È fissata al 1 gennaio 2010 l'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴ È abrogata ogni altra norma applicabile in materia non conforme.

8. CONCLUSIONI

Richiamate le indicazioni più volte fornite specialmente con i messaggi sui consuntivi e preventivi, la previsione di attuazione contenuta nel programma di legislatura, le sollecitazioni venute dal Legislativo ma soprattutto la tutela dell'ambiente largamente auspicata, vi invitiamo a voler risolvere:

- è approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;
- l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2010.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Elenco comuni con tassa sul sacco (Tassa base + tassa sul sacco)

Comune	No. Comuni	Abitanti	TS dal
Chiasso	1	7'833	1994
Giubiasco	1	7'812	1997
Minusio	1	6'739	1999
Muralto	1	2'817	01.06.2002
Brione s. Minusio	1	526	01.06.2002
Tenero Contra	1	2'409	01.07.2002
Gordola	1	4'202	01.01.2003
Orselina	1	829	01.01.2003
Gerra V. Piano	1	1'105	01.01.2005
Gudo	1	743	01.04.2005
Balerna	1	3'511	01.01.2006
Contone	1	741	01.01.2006
Canobbio	1	1'797	01.07.2006
CNU Biasca e Valli	29	27'447	01.07.2006
Cadenazzo	1	2'056	01.01.2007
Cugnasco	1	1'255	01.01.2007
Sementina	1	2841	01.01.2007
Cons. Nord Bellinzona	6	7001	01.04.2007
Monte Carasso	1	2373	01.07.2007
Camorino	1	2423	01.07.2007
Lavertezzo Piano	1	1025	01.07.2007
Bellinzona	1	17130	01.07.2007
Vezia	1	1731	01.07.2007
Caslano	1	3726	01.01.2008
Brissago	1	1858	01.01.2009
Croglio	1	838	01.01.2009
Pura	1	1227	01.01.2009
Losone	1	6298	01.01.2009
Totale	61	120'293	
Totale Ticino	181	328'500	

Percentuali comuni con tassa sul sacco : 34 %

Percentuale su abitanti : 37 %

La tassa basa e il costo del sacco varia da comune.

Di seguito vengono riportati gli importi per alcuni.

Comune	Tassa base (x Famiglia)	Costo sacco da 35 l
Canobbio	95	1.60
Chiasso	80	1.90
Giubiasco	-	1.50
Balerna	70	1.60
Sementina	75	1.90
Camorino	43	1.85
Vezia	40	1.60